

### **Allegato parte integrante**

Funzionamento del Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

**“Criteri di massima per il funzionamento del Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, di cui alla legge 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", artt. 6 e 25, comma 1, lettera c)”**

Il funzionamento del Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap deve articolarsi come segue:

1. Il Coordinamento - di norma - tiene almeno 2 sessioni ordinarie annuali, e comunque non meno di una a semestre.
2. Il Coordinamento viene convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno il quale deve essere comunicato ai componenti dieci giorni prima della seduta.
3. Il Coordinamento si riunisce in seduta straordinaria, su richiesta del suo Presidente, del Presidente della Giunta provinciale o di almeno un terzo dei membri del medesimo Coordinamento.
4. Le decisioni del Coordinamento sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti.  
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria del Coordinamento sono espletate a cura del Dipartimento competente per la materia delle politiche sociali.
6. I membri del Coordinamento durano in carica per il periodo coincidente con la legislatura.
7. In caso si rendesse necessario approfondire talune specifiche tematiche, il Coordinamento può operare anche con il metodo del lavoro per commissioni, costituite secondo esigenze individuate dal Coordinamento medesimo. Ai lavori delle commissioni possono essere invitati a partecipare funzionari della Provincia Autonoma di Trento esperti nelle materie di volta in volta trattate. Spetta al Coordinamento verificare e ratificare i risultati dei lavori delle commissioni.
8. I compiti affidati al Coordinamento dalla L.P. 8/2003 sono espletati - di norma - in un'ottica di conduzione coordinata dei vari aspetti connessi alla problematica dell'handicap.
9. Il Coordinamento dovrà adoperarsi per trovare idonee forme di comunicazione e diffusione dei propri lavori, in particolare nei confronti delle associazioni/enti/cooperative che si occupano in provincia di handicap e disabilità. I rappresentanti delle medesime, inoltre, possono essere ascoltati, su espressa e motivata richiesta.

10. Le attività del Coordinamento sono considerate attività d'istituto e sono rese in orario di servizio da parte dei dipendenti della Provincia, dai suoi enti funzionali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Ai membri esperti esterni all'amministrazione provinciale, di cui alla lettera e), comma 2, dell'art. 6 L.P. 8/2003, aventi diritto, è corrisposto, ai sensi della Legge provinciale 20 aprile 1958, n. 4, un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, nonché il rimborso per le spese di viaggio, indennità chilometrica e pernottamento, nonché le spese dei pasti consumati in occasione delle riunioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.P. 49/74. Si rinvia a successiva deliberazione della Giunta provinciale l'eventuale determinazione degli assegni compensativi - da erogarsi ai medesimi membri esperti - per lavori preparatori o di studio connessi alle sedute del Coordinamento.